



All'INPGI
Via Nizza n. 35
00198 ROMA

e, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento R.G.S.
I.GE.SPE.S - Ufficio IV
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Classificazione: PG-L-76
CdG: MA004.A007.11433
Allegati: 1

OGGETTO: INPGI - Gestione sostitutiva dell'AGO - Delibera n. 62/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 settembre 2016, concernente interventi correttivi del regime previdenziale ai fini della sostenibilità della gestione.

Con nota n. 263 del 4.10.2016, codesto INPGI, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 3, comma 2, del d. lgs. 509/1994, ha trasmesso la delibera n. 62/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 settembre 2016, con la quale sono stati adottati ulteriori interventi correttivi del sistema previdenziale della Gestione sostitutiva AGO, finalizzati al risanamento dell'equilibrio nel medio-lungo periodo.

In particolare, l'Istituto - dovendo corrispondere alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti sulla precedente delibera CdA n. 24/2015, solo parzialmente assentita con nota n. 1379 del 2.2.2016 -, ha deliberato:

1. di apportare talune modifiche al *Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO* (nel testo di cui all'allegato A alla medesima delibera, corredato dal Bilancio tecnico al 31.12.2015, di cui all'allegato B);
2. di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un'aliquota contributiva addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile a carico dei datori di lavoro, riferita ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati per cause diverse da quelle afferenti la sostituzione di personale temporaneamente assente, in relazione a quanto precisato all'art. 2, comma 28, della L. 92/2012;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le
Politiche Previdenziali e Assicurative

DIVISIONE IV: Ordinamento del sistema pensionistico
obbligatorio privato: vigilanza generale sugli enti previdenziali di
diritto privato. Alta vigilanza e indirizzo sulle forme pensionistiche
complementari, gestite dalla COVIP
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
Tel. 06 4683 2289

PEC: deprevidenza.div4@pec.lavoro.gov.it
E-mail: DGPrevidenzaDiv4@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

3. di prevedere un monitoraggio, con cadenza almeno biennale, degli effetti della riforma sull'equilibrio economico finanziario della Gestione previdenziale.

Nell'adozione della delibera in oggetto, codesto INPGI ha considerato le determinazioni delle Parti Sociali, FNSI e FIEG, che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del d. lgs. 509/1994, hanno espresso il proprio avviso, rispettivamente, con note del 27 e del 28 settembre 2016.

E' stato altresì acquisito il parere di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che si è espresso con nota n. 13804 del 24.1.2017, che ad ogni buon conto si allega.

Si ritiene utile evidenziare, innanzitutto, il quadro normativo di riferimento, tenuto presente ai fini della verifica di legittimità della delibera sottoposta ad approvazione:

- a) **D. lgs. 509/1994:** tale decreto, con riferimento a tutti agli enti di previdenza trasformati in persone giuridiche di diritto privato, prescrive, al **comma 2**, che *“La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”* e, al **comma 4**, che *“In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione”*.
Tuttavia, diversamente dagli enti previdenziali privati che assicurano liberi professionisti e la cui gestione è pertanto non sostitutiva dell'AGO, per l'INPGI non trova applicazione la definizione di sostenibilità economica delle forme di previdenza, recata dall'art. 3 comma 12 della L. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, della L. 296/2006 (come già osservato in occasione dell'approvazione parziale della delibera CdA n. 24/2015, di cui alla nota ministeriale n. 1379 del 2.2.2016). Pertanto, nel sistema regolatorio dell'INPGI, non sussistendo la citata previsione normativa, affinché la gestione possa svolgersi secondo principi di autonomia, occorre che la stessa, preveda *“una riserva legale al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere”* (art. 1, comma 4, lett. c) d. lgs. 509/94) e non registri alcun *“disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico”* (art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 509/1994).
- b) **Art. 76, comma 4, della L. 388/2000:** l'articolo ha sostituito l'art. 38 della L. 416/1981, ai sensi del quale: *“Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”*. Tale *“obbligo di coordinamento”* della disciplina regolamentare dell'INPGI con quella di carattere generale prevista per l'AGO, è stato più volte oggetto di esame da parte della giurisprudenza di legittimità, che l'ha letto e interpretato alla luce della configurazione assunta dall'Ente in seguito alla privatizzazione. In particolare, la Corte di Cassazione ha posto in rilievo che l'AGO e l'INPGI si fondano su principi organizzativi diversi, essendo la prima assoggettata ad una regolamentazione di carattere legislativo, mentre, il secondo, *“ad una disciplina elaborata dagli organi deliberanti [...] in attuazione di principi enunciati dalla legge, e assoggettata alla vigilanza dei Ministeri competenti”*. La medesima Corte ha anche affermato, quindi, l'esigenza che il coordinamento transiti attraverso apposite deliberazioni dell'Istituto, essendo esso dotato di un *“autonomo potere di adeguare le norme stesse alle esigenze interne, ed in particolare alle esigenze di*

bilancio" (Cass. sent. 1098/2012; Cass. S.U. sent. 17589/2015; Cass. sent. 8067/2016).

Tanto premesso, in merito alle modifiche di cui al *Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO* (punto 1 della delibera CdA 62/2016), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si rappresenta quanto segue.

Art. 2 - perfezionamento dell'iscrizione

- Le modifiche a tale articolo riguardano l'elenco della documentazione richiesta per perfezionare l'iscrizione all'Istituto.

Si esprime parere favorevole.

Art. 4 - pensione di vecchiaia e di anzianità

- **comma 1:** è disposto il graduale innalzamento dell'età pensionabile, sia per gli uomini che per le donne, prevedendo la convergenza per entrambi, all'età di 66 anni e 7 mesi nel 2019, come nel sistema AGO. Per gli uomini, l'età pensionabile passa da 65 a 66 anni nel 2017, per attestarsi a 66 anni e 7 mesi già dal 2018. Per le donne, è stato accelerato il processo di innalzamento dei requisiti anagrafici, che passano, nel 2017, dai 63 anni vigenti, ai 64 anni, per arrivare a 66 anni e 7 mesi nel 2019. Come requisito contributivo minimo, in luogo di 240 contributi mensili, sono stati fissati, corrispondentemente, 20 anni di contribuzione. Si rileva che nel sistema generale, già nel 2018, il requisito della pensione di vecchiaia è pari a 66 anni e 7 mesi per tutte le categorie lavorative, indipendentemente dal genere, da incrementarsi dal 2019 in linea con la speranza di vita e con la direttiva 2006/54/Ce relativa alla parità di genere nei regimi professionali di sicurezza sociale.

Si esprime parere favorevole.

- **comma 3, lett. a):** la pensione di anzianità è riconosciuta con 62 anni di età e con un requisito di 38 anni di contribuzione nel 2017 (anziché di 35 anni come previsto attualmente) progressivamente innalzato di un anno, fino a raggiungere 40 anni nel 2019, fermo restando l'adeguamento ai sensi dell'art. 24, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, di cui al successivo comma 4 della disposizione regolamentare in esame;

Si esprime parere favorevole.

- **comma 3, lett. b):** dispone che, indipendentemente dall'età del richiedente, la pensione di anzianità si possa maturare al perfezionamento dei requisiti di cui all'art. 24, comma 10, del citato D.L. 201/2011 e con la medesima riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici. Viene quindi operato un rinvio ai requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata del sistema generale, nel quale, indipendentemente dall'età del soggetto, dal 2017 è richiesta un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.

Si esprime parere favorevole. Tuttavia, in considerazione della necessità del riequilibrio strutturale della gestione previdenziale, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, della L. 388/2000, codesto Istituto deve uniformare quanto prima i requisiti di accesso alla pensione di anzianità a quelli di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata del sistema AGO. In merito poi alle penalizzazioni di cui al comma 3, lett. b), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 194, della L. 232/2016, le riduzioni percentuali non sono più vigenti nel sistema generale "con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018". Pertanto, si rileva, altresì, la necessità che il sistema delle penalizzazioni da applicare ai trattamenti erogati dall'Istituto sia disciplinato espressamente nel testo regolamentare.

- **comma 4:** quanto ai requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità, tale comma richiamando espressamente la normativa generale per l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di età e di contribuzione, utili per la pensione di vecchiaia e di anzianità - rimanda all'aggiornamento automatico, con cadenza biennale, previsto per i periodi successivi a quello effettuato con decorrenza 1.1.2019.
Si esprime parere favorevole.
- **comma 5:** subordina ad una deliberazione discrezionale del CdA l'adozione dei successivi adeguamenti.
Si esprime parere contrario in quanto la previsione del comma 5 si pone in maniera asistemica rispetto al precedente comma 4, tenuto conto, in particolare, che, come condivisibilmente affermato dal MEF nella nota citata, *“gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa generale devono essere comunque applicati, mentre le delibere del Consiglio possono prevedere incrementi ulteriori”*.
- **comma 6 del testo vigente:** viene espunta dal testo regolamentare la disposizione vigente che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 della L. 1122/1955, considera utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, i periodi di iscrizione e di contribuzione maturati nell'AGO. Secondo tale norma *“All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. [...] la pensione è ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati”*.
Al riguardo, si evidenzia che, pur eliminando la disposizione dal testo regolamentare, la norma primaria continua tuttavia ad espletare i propri effetti avendo come destinatari diretti gli iscritti all'INPGI.
Si esprime parere favorevole sulla modifica che, peraltro, ha natura formale. Si rappresenta, nondimeno che, ai fini della trasparenza e dell'organicità del testo, la disposizione dovrebbe essere ripristinata, esplicitando i riferimenti di norma.
- **comma 8:** prevede che gli iscritti, che maturino entro il 31.12.2016 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, conseguano il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa, anche se decideranno per la quiescenza in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina.
Si esprime parere favorevole, fermo restando che, come sottolineato anche dal MEF, quanto previsto dal presente comma deve intendersi riferito soltanto ai requisiti di accesso al pensionamento e non anche al sistema di calcolo della prestazione.
- **comma 9:** sono previste altre deroghe alle disposizioni di cui all'art. 4 (pensione di vecchiaia e di anzianità) per i casi indicati nella Tabella A allegata al Regolamento: giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria a seguito di cessazione dal rapporto di lavoro e giornalisti collocati in mobilità ai sensi della L. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi, collocati in CIGS, o disoccupati per cessazione dal rapporto di lavoro da aziende in crisi.
Non si approva la modifica deliberata. Al riguardo si rileva, d'intesa con il covigilante MEF, la necessità *“che l'Istituto fornisca una stima circostanziata della platea degli interessati alle deroghe per accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità, evidenziando gli effetti della disposizione sui flussi delle entrate e delle uscite della gestione”*.

art. 5 - indennità una tantum

- Il requisito anagrafico di 65 anni di età, necessario per l'indennità *una tantum* in caso di restituzione dei contributi IVS versati, per coloro che non hanno raggiunto il diritto a pensione, appare adeguato ai requisiti per la pensione di vecchiaia di cui al precedente art. 4, comma 1.
Si esprime parere favorevole. Si richiama tuttavia l'INPGI a valutare l'eliminazione di tale indennità, nell'ottica dell'obbligo di coordinamento di cui all'art. 76, comma 4 della legge 388/2000. La misura, infatti, non è in armonia con gli attuali criteri ordinamentali nel sistema generale, che sempre più intendono valorizzare la contribuzione versata obbligatoriamente nel corso dell'attività lavorativa con appositi istituti quali cumulo, ricongiunzione e totalizzazione.

art. 6 - retribuzione pensionabile

- **comma 1, lett. d):** per le pensioni liquidate dall'1.1.2017, è applicata alle anzianità contributive acquisite dall'1.1.2007 (quota d), la regola di rivalutazione basata sul riconoscimento del solo indice ISTAT, già prevista per le anzianità contributive acquisite alla data del 31.12.1992 (quota a).
Si esprime parere favorevole in quanto la modifica si muove in un'ottica di equità intergenerazionale che deve permeare le modifiche che l'INPGI introduce nel proprio ordinamento per la stabilità di gestione e che deve intendersi realizzabile tra tutte le coorti interessate. Nel caso di specie, infatti, come già per le anzianità più risalenti, viene esteso anche ad una platea di iscritti con un'anzianità intermedia - che beneficia del sistema di calcolo retributivo - il meccanismo di rivalutazione al solo indice ISTAT-FOI, applicato a partire dal 2016.

Art. 7 - computo della pensione annua

- **comma 1:** viene esplicitata la data del 21 luglio 1998, quale "*data di approvazione del Regolamento*".
Si esprime parere favorevole sulla modifica che, peraltro, ha natura formale.
- **comma 3, primi due periodi:** viene prevista in *pro-rata* l'applicazione del sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1, L. 335/1995, con aliquota di computo pari al 33% della retribuzione imponibile.
Si esprime parere favorevole.
- **comma 3, periodi successivi ai primi due:** è introdotta una regola secondo cui, la quota calcolata con il sistema contributivo non deve superare quella calcolata, per le medesime anzianità, con il metodo retributivo, specificamente definito con aliquota di rendimento per scaglioni di retribuzione pensionabile inferiore a quanto ordinariamente applicato.
Si rileva che gli effetti della regola di garanzia sono di risparmio per l'Ente che, al ricorrere delle condizioni, liquiderebbe trattamenti pensionistici calcolati con il sistema retributivo inferiori a quelli dovuti secondo il metodo di calcolo contributivo, economizzando pertanto il differenziale con finalità solidaristiche, visto il sistema finanziario di gestione a ripartizione. Tuttavia, non può non osservarsi che il riconoscimento di importi pensionistici di minore entità rispetto alla trasformazione in rendita dei montanti costituitisi a fronte di contributi versati, non è in linea con il principio ispiratore del sistema contributivo che il Legislatore ha individuato per correlare le prestazioni ai contributi.
Ciò premesso, si concorda con il MEF, laddove il medesimo osserva che è "*necessario esplicitare nel testo che la prestazione retributiva utilizzata per il confronto con la corrispondente prestazione contributiva è anche uguale alla rendita che verrà erogata all'iscritto, se minore della rendita calcolata con il metodo contributivo*".
Non si approva quanto deliberato.

- **comma 5 del testo vigente:** viene espunto tale comma che recava gli abbattimenti da applicare alle pensioni di anzianità in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti.
Si esprime parere favorevole. Si invita, comunque, a tener conto di quanto osservato, in tema di penalizzazioni, al precedente art. 4 comma 3, lett. b).
- **commi 6, 8 e 9 (prepensionamenti ex art. 37 L. 416/8):** viene armonizzato sotto il profilo formale il testo vigente con le disposizioni di cui all'art. 4.
Si esprime parere favorevole.
- **commi 13 e 14:** per i giornalisti assunti successivamente al 31.12.2016 ma privi di qualsiasi contribuzione all'Istituto prima di tale data, si applica il massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della L. 335/1995. Ai giornalisti assunti successivamente al 31.12.2016, ma che abbiano contribuzioni pregresse, non si applica il suddetto massimale.
Si esprime parere favorevole.

art. 8 - pensione di invalidità

- **comma 1, lett. c):** viene precisato che per accedere alla pensione di invalidità, deve essere intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale anche "*a carattere subordinato*".
Si esprime parere favorevole.
- **comma 8:** le disposizioni del presente articolo, già previste nella delibera CdA n. 24/2015, si arricchiscono di un ulteriore comma che prevede, per i pensionati di invalidità, l'assorbimento dell'integrazione al minimo precedentemente concessa, in caso di liquidazione di un altro trattamento pensionistico obbligatorio, assicurando comunque all'iscritto una rendita complessiva non inferiore a quella in godimento.
Si esprime parere favorevole.

art. 10 – Liquidazione della pensione ai superstiti e pensione indiretta

- Preliminarmente, in relazione all'intestazione dell'articolo, si rileva la necessità di una correzione, considerato che le pensioni ai superstiti sono sia di reversibilità che indirette.
- **comma 4:** viene fatta una modifica formale, indicando espressamente la delibera dell'Istituto n. 144 del 1998 che ha introdotto gli scaglioni della pensione diretta e le corrispondenti percentuali di prestazione da considerare per il coniuge unico superstite.
Si esprime parere favorevole.
- **comma 5:** viene eliminata la tabella delle riduzioni del trattamento ai superstiti in caso di redditi del beneficiario eccedenti i limiti ivi stabiliti e viene operato un richiamo ai parametri di cui all'art. 1, comma 41, della L. 335/1995. Viene peraltro prevista, al comma 1, una disciplina più favorevole rispetto al sistema generale per quanto riguarda le aliquote di reversibilità ai superstiti.

Al riguardo, si rileva che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato è stata resa più restrittiva nel regime AGO dal citato art. 1, comma 41, della L. 335/1995 che l'ha estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. Essa, pertanto, già da tempo avrebbe dovuto essere recepita nell'ordinamento di codesto Ente, con apposita delibera del CdA, in osservanza dell'obbligo di coordinamento di cui all'art. 76, comma 4, della L. 388/2000, cui si è fatto cenno nelle premesse.

Si esprime parere favorevole. Si ritiene necessario, tuttavia, che l'Istituto provveda ad adottare nel proprio ordinamento i parametri e i criteri previsti dalla normativa del sistema generale in

materia.

- **comma 6:** il testo viene integrato con i riferimenti alla data di approvazione ministeriale del comma in parola.

Si esprime parere favorevole sulla modifica che, peraltro, ha natura formale.

Art. 13 – Riliquidazione della pensione

- Viene stabilito che la pensione venga riliquidata “a domanda dell’interessato”.

Si esprime parere favorevole.

Art. 14 – Supplemento di pensione – Liquidazione, misura e decorrenza

- **comma 4:** viene modificato il riferimento ad un comma dell’art. 7 per motivi di coordinamento.

Si esprime parere favorevole.

art. 15 - Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo

- **comma 7:** la norma, già presente nel Regolamento, prevede la possibilità di cumulo tra i redditi da lavoro e i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell’art. 37 della L. 416/1981. Si fa rilevare che tale disposizione non è in linea con l’art. 2, comma 5, lett. a) della L. 198/2016, il quale, tra i principi e criteri direttivi in materia di requisiti di accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall’art. 37, comma 1, lett. b) della L. 416/1981, prevede “[...]in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico [...]ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti”. Si segnala la necessità che tale previsione venga tempestivamente armonizzata alle disposizioni recate dal decreto delegato, non appena efficaci.
- **comma 11:** il comma prevede che le norme vigenti sul cumulo, se più favorevoli, continuino ad applicarsi alle pensioni liquidate “con decorrenza antecedente al 1° gennaio 2017”.
Non si approva quanto deliberato perché sembra introdurre una clausola di maggior favore per le pensioni già in essere, con ciò contraddicendo l’intendimento di far fronte alle criticità gestionali.

art. 16 - contributi figurativi e posizioni assicurative

- **comma 3:** viene innalzato da 1 a 1,5 il limite della media retributiva da prendere a base per l’accredito della contribuzione figurativa, mantenendo a riferimento la retribuzione prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore capo, eliminando al contempo la maggiorazione per scatti biennali.
Al riguardo, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, si osserva che “Poiché la disposizione sembrerebbe determinare un aumento degli oneri pensionistici corrispondenti ad una maggiore contribuzione figurativa, si ritiene necessario che l’INPGI chiarisca la finalità della modifica, in quanto la stessa non risulterebbe coerente con le finalità del complessivo provvedimento in esame”.
Non si approva quanto deliberato. Si resta in attesa di elementi che chiariscano la finalità dell’intervento come richiesto dal MEF.
- **comma 4:** ai fini dell’accredito della contribuzione obbligatoria e figurativa, viene previsto che, dall’1.1.2017, si faccia riferimento alle disposizioni recate, per i lavoratori dipendenti iscritti all’INPS, dal primo periodo dell’art. 7, comma 1, del D.L. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983.
La norma - modificata dall’art. 1, comma 2, del D.L. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 389/1989 - prevede che “Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai

lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare [...] è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato". Si ritiene che il richiamo al solo primo periodo dell'articolo citato sia coerente con la nuova parametrizzazione in settimane al posto dei mesi.

Si invita tuttavia codesto Istituto a fornire ogni utile elemento per corrispondere alla richiesta formulata sul punto dal MEF, il quale ritiene necessari maggiori dettagli e una migliore definizione di anzianità contributiva "riparametrata per evitare la costituzione di posizioni assicurative fittizie, evidenziando le corrispondenti norme regolamentari".

Non si approva quanto deliberato.

art. 17 - prosecuzione volontaria del versamento dei contributi

- **comma 2:** la modifica consiste nella riparametrizzazione da mensili a settimanali dei contributi previdenziali a carico del giornalista che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, voglia comunque proseguirne volontariamente il versamento.

Si esprime parere favorevole.

- **comma 10 e 11:** si introduce, in alternativa alla facoltà di riscatto, il versamento volontario della contribuzione con cadenza mensile nei casi previsti dagli artt. 5, 7 e 8 del d. lgs. 564/1996 e nei casi di integrazione della contribuzione figurativa di cui al d. lgs. 151/2001.

Poiché si fa riferimento all'istituto del riscatto, sarebbe stato opportuno che il testo fosse integrato con il richiamo all'articolo 20 del Regolamento che ne reca la disciplina e la metodologia di calcolo del relativo onere.

Si esprime parere favorevole.

art. 19 - costituzione della rendita vitalizia (vigente)

- Benché tale articolo non sia oggetto di modifica, relativamente al **comma 2** va detto che: il riferimento alle tariffe in applicazione dell'art. 13 della L. 1338/1962 deve contenere anche il richiamo al relativo aggiornamento del piano tariffario, da ultimo avvenuto con il decreto Lavoro/MEF in data 31.8.2007, recante: "*Facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n. 296*". Si presume, infatti, che codesto Istituto abbia applicato le predette tariffe tempo per tempo vigenti, non avendo mai sottoposto ad approvazione dei coefficienti specifici. Al riguardo, si invita a dare assicurazione in tal senso.

Si invita, altresì, ad integrare la disposizione per tenere conto del riscatto di periodi assicurativi in vigenza del regime contributivo introdotto con l'art. 7, comma 3, della presente riforma.

art. 20 - riscatto del corso legale di laurea

- **comma 2:** viene inserita la possibilità di riscattare i periodi di durata legale del corso di studio universitario e i periodi di praticantato riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti, senza copertura assicurativa, il cui onere di riscatto è calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 13 della L. 1338/1962.

Per quanto riguarda la misura dell'onere relativo all'istanza di riscatto, è necessario che il testo venga integrato secondo le indicazioni formulate all'art. 19, comma 2.

Non si approva quanto deliberato. Si rimane in attesa di ricevere gli elementi ivi richiesti.

art. 21- riconoscimento dei periodi di praticantato giornalistico

- **commi 1 e 3:** il nuovo articolo 21 – che viene posto a confronto con il vigente art. 21, recante *“Riconoscimento dei periodi precedenti l’ultima contribuzione all’Istituto coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria - condizioni”* – introduce la possibilità di recuperare il periodo di praticantato professionale riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti, coperto da contribuzione obbligatoria, a fronte di un parziale (50%) versamento della relativa riserva matematica e di un correlato trattamento pensionistico decurtato.
L’Istituto, che non trova collocazione nell’ordinamento previdenziale, non è supportato da adeguate valutazioni degli impatti economici correlati.
In relazione alla riserva matematica di cui al comma 3, valgono in ogni caso le osservazioni già formulate all’art. 19, comma 2; inoltre, come sottolineato dal MEF, *“si ritiene opportuno che l’INPGI valuti di richiedere l’intera riserva matematica relativa alla quota retributiva delle prestazioni e non soltanto il 50% del dovuto”*.

Si esprime parere favorevole sul comma 1.

Non si approva quanto deliberato al comma 3.

art. 22 - maturazione del diritto e durata del trattamento di disoccupazione ordinario

- Viene eliminato ogni riferimento al sussidio straordinario di disoccupazione di cui al vigente comma 4, il cui testo è stato riproposto nel successivo art. 23, e sono eliminati, dal comma 5, le parole *“La concessione del sussidio straordinario non dà diritto all’accredito di contributi figurativi”*, nonché il comma 6, relativo agli assicurati al 31.12.2005, ed il comma 7, relativo alle indennità aggiuntive previste dalla legge e dal contratto nazionale di categoria.
Non sono approvate le abrogazioni proposte mancando un’adeguata motivazione a sostegno.

art. 23 - maturazione del diritto e durata del sussidio straordinario di disoccupazione

- Viene eliminato il vigente articolo 23, inerente l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori delle aziende in stato di crisi, e viene recepito il testo, con alcune modifiche, del precedente art. 22, comma 4.
Si esprime parere favorevole.

art. 24 - misura giornaliera dell’indennità - Adeguamenti – Sospensione

- **commi 1 e 4:** Viene rimodulato il calcolo dell’indennità giornaliera di disoccupazione. E’ stato eliminato, inoltre, il primo periodo del comma 4, laddove viene previsto che la misura mensile dell’indennità di disoccupazione non possa essere inferiore a quella AGO.
Si esprime parere favorevole.

art. 28 - pensione non contributiva: requisiti per l’ammissione al beneficio – decorrenza

- **commi 2, 4 e 8:** il comma 2 è adeguato alle nuove norme sui requisiti per l’accesso alla quiescenza, mediante rinvio al nuovo art. 4 del Regolamento. I limiti di reddito imponibile ai fini IRPEF sono stati sostituiti con l’importo dell’assegno sociale vigente nel sistema generale.
Si esprime parere favorevole.

art. 29 - Assegno di superinvalidità e ricovero di anziani e invalidi in case di riposo

- Contiene la disciplina delle prestazioni facoltative, con abrogazione dell’assegno temporaneo di inabilità a favore dei disoccupati e della prestazione una tantum in caso di morte. E’ stata operata, inoltre, la contestuale modifica dei requisiti per l’accesso all’assegno di superinvalidità e per il ricovero in case di riposo.
Si esprime parere favorevole.

Art. 36 del testo regolamentare vigente - disciplina transitoria

- Viene eliminata la norma transitoria che stabilisce, per le pensioni liquidate fino alla data del 30.6.2007, l'equiparazione alle pensioni di vecchiaia al compimento da parte del pensionato dei requisiti di età riguardanti quest'ultima prestazione.
Si esprime parere favorevole.

Relativamente all'**addizionale contributiva dell'1,4 %** della retribuzione imponibile a carico dei datori di lavoro (punto 2 della delibera CdA 62/2016), codesto Istituto fa riferimento all'art. 2, comma 28, della L. 92/2012, che istituisce, per il sistema generale, l'addizionale contributiva a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Si esprime parere favorevole sulla modifica proposta, tenuto conto che, ai sensi della norma richiamata, viene introdotta una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro allo scopo di finanziare gli interventi in materia di ammortizzatori sociali previsti dalla medesima disposizione.

In relazione alla previsione di un **monitoraggio biennale** dell'andamento della Gestione previdenziale per verificare gli effetti della riforma sull'equilibrio economico finanziario (punto 3 della delibera CdA 62/2016) si esprime parere favorevole tenuto conto, tra l'altro, che tale intervallo è compatibile con quello richiesto per i bilanci tecnici dall'art. 2, comma 2, del d. lgs 509/1994.

In merito all'andamento della gestione e agli effetti della riforma sull'equilibrio economico finanziario dell'Istituto, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si osserva che le stime attuariali a corredo della delibera n. 62/2016 tengono conto anche dell'introduzione del contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione, approvato dal CdA dell'INPGI con delibera n. 63/2016, oggetto di separata e concomitante istruttoria ministeriale.

Quanto alle valutazioni tecnico-attuariali espresse a supporto della delibera CdA n. 62/2016, va detto che le medesime sono state redatte in base al solo scenario "standard", cioè relativamente alle ipotesi previste per il sistema pensionistico pubblico, sulla base dei parametri stabiliti nella conferenza di servizi Lavoro/Economia del 20 luglio 2016. Non risultano dunque essere state elaborate ipotesi specifiche per i soggetti assicurati INPGI.

In relazione alle basi tecniche, si rileva che le ipotesi di natura demografica e finanziaria sono le medesime utilizzate per il bilancio tecnico al 31.12.2014 senza alcun aggiornamento che, invece, data la criticità della gestione, sarebbe stato necessario. In particolare, il tasso di rendimento del patrimonio è stato ipotizzato crescere all'1% in termini reali, tenuto conto di un tasso di inflazione posto al 2%, che ha validità nel lungo periodo.

Il covigilante MEF, nell'evidenziare che il documento tecnico trasmesso aggiorna al 2015 il bilancio tecnico al 31.12.2014, presentato in occasione della verifica triennale sulla stabilità delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, segnala infatti che non risultano aggiornati al 2015 i dati relativi alla composizione delle uscite, presentati al fine di evidenziare il peso crescente della spesa destinata agli ammortizzatori sociali.

Nel documento relativo all'impatto delle singole leve di riforma, le stime sono state elaborate "per sottrazione", partendo dalla situazione di equilibrio derivante dall'applicazione del complesso delle modifiche adottate con le delibere consiliari n. 62/2016 e n. 63/2016 (Tabella A) e reintroducendo, ad una ad una, le vigenti regole, con lo scopo di evidenziare i progressivi peggioramenti degli equilibri prospettici dell'Istituto. Alla fine di tale procedura, si ritorna alle risultanze del bilancio tecnico al 31.12.2014, redatto in data 4.05.2016, riassuntivo della situazione vigente in seguito agli interventi

approvati con la delibera C.d.A. n. 24/2015 del 27 luglio 2015 (Tabella F). Al riguardo, è necessario tenere presente che, come specificato dalla relazione tecnica, il raffronto tra i documenti attuariali ante e post riforma non è omogeneo poiché afferente a due collettivi diversi (iscritti al 2014 ed al 2015) e ad ipotesi economiche difformi (conferenza di servizi del 17.07.2015 e del 20.07.2016). Avendo infatti deciso l'Istituto di attualizzare le proiezioni al 31.12.2015 al fine di offrire una valutazione più aggiornata, sarebbe stato invece opportuno adeguare anche il quadro macroeconomico vigente, per depurare i risultati dai fattori esogeni al fenomeno che si sta osservando. Si evidenzia, inoltre, che la consistenza patrimoniale di partenza al 2015, stimata dagli uffici dell'INPGI, pari a 2.229 mln di euro, coincide con quella assunta, per il 2014 nella redazione del bilancio tecnico al 31.12.2014. Stante la situazione di criticità più volte segnalata, va da sé l'importanza di una quantificazione del patrimonio quanto più puntuale e veritiera, atteso che dal bilancio consuntivo 2015, il Patrimonio netto dell'Istituto risulta pari a 1.826 mln di euro.

Tanto evidenziato, nel seguente prospetto sono riepilogate le risultanze dell'analisi di sensitività condotta solo per le leve previdenziali ritenute più rilevanti, quali: l'inasprimento dei requisiti della pensione di anzianità e di vecchiaia, l'introduzione del sistema di calcolo contributivo ed il meccanismo, meno premiante, di rivalutazione della retribuzione pensionabile.

Prospetto riepilogativo sostenibilità INPGI
Scenario standard - tasso 3%

Indicatori	NORMATIVA VIGENTE Bilancio Tecnico al 31.12.2014	NORMATIVA VARIATA Bilancio Tecnico al 31.12.2015				
	TAB. F - effetti del n.24/2015	TAB. A - effetti complessivi del n.62 e n. 63/2016	TAB. B - senza pensione anzianità	TAB. C - senza pensione anzianità e vecchiaia	TAB. D - senza pensione anzianità e vecchiaia e calcolo retributivo	TAB. E - senza pensione anzianità e vecchiaia, calcolo retributivo e senza rivalutazione 1%
Saldo Previdenziale	negativo fino al 2045	negativo fino al 2039	negativo fino al 2040	negativo fino al 2041	negativo fino al 2044	negativo fino al 2045
Saldo Previdenziale IVS	negativo fino al 2047	negativo fino al 2042	negativo fino al 2043	negativo fino al 2043	negativo fino al 2046	negativo fino al 2048
Saldo Totale	negativo fino al 2048	negativo fino al 2037	negativo fino al 2041	negativo fino al 2042	negativo fino al 2046	negativo fino al 2048
Azzeramento patrimonio	2030	mai	mai	2037	2034	2033
Copertura riserva legale	mai	dal 2052 in poi	dal 2054 in poi	mai	mai	mai

In relazione alla situazione a normativa vigente, si rappresenta che il bilancio tecnico al 31.12.2014 evidenziava saldi previdenziali e totali negativi dal primo anno di simulazione mentre il patrimonio, previsto azzerarsi nel 2030, non risultava mai sufficiente per la copertura della riserva calcolata in base a 5 annualità di pensioni in essere al 2015 (3,85).

In esito alle modifiche adottate con la delibera CdA n. 62/2016, le risultanze del bilancio tecnico al 31.12.2015 (Tabella A) evidenziano che il saldo previdenziale è comunque negativo fino al 2039, mentre il saldo totale registra un andamento negativo altalenante, con 5 anni di positività nel 2021-2025, per diventare stabilmente positivo dal 2038. Il patrimonio, previsto in diminuzione progressiva, si mantiene comunque positivo per tutto il periodo di simulazione ma solo dal 2052 risulta sufficiente per la copertura della predetta riserva.

Dal lato delle entrate, gli interventi sulla contribuzione (aliquota contributiva addizionale 1,4%, contributo straordinario, minimo retributivo settimanale) non incidono significativamente sull'equilibrio dell'Istituto.

In merito al contributo straordinario, oggetto della delibera CdA n. 63/2016, va segnalato come le valutazioni, per essere apprezzate, avrebbero dovuto essere poste in evidenza separata. Tuttavia, nella nota di trasmissione della medesima, l'INPGI precisa che "[...]l'impatto economico stimato sul bilancio dell'ente è di circa 6 milioni di euro l'anno [...]" il quale, applicato solo per i primi 3 anni, non sembra influire in modo sostanziale sulla situazione di equilibrio attestata dal bilancio tecnico al 2015. Benché le proiezioni indichino un miglioramento dell'equilibrio di lungo periodo, si evidenzia che la gestione non soddisfa i requisiti di stabilità imposti dalla normativa in materia, presentando ancora preoccupanti elementi di squilibrio gestionale a partire dal primo anno di simulazione:

- i saldi, previdenziale e totale, permangono negativi per più di un ventennio;
- il patrimonio, benché positivo, non garantisce la copertura della riserva corrente per i primi

35 anni di proiezione.

Si richiama codesto Istituto a conformarsi, per il futuro, alle disposizioni di legge vigenti e, dunque, a sottoporre all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 509/1994, i provvedimenti annuali, finora mai pervenuti, di rivalutazione, relativi all'adeguamento al costo vita dei trattamenti erogati (art. 7, comma 11) e dei parametri ad essi connessi, alle retribuzioni pensionabili (art. 6), agli scaglioni reddituali (art. 10, comma 4), ai limiti reddituali per il cumulo della pensione e del reddito da lavoro autonomo (art.15, comma 3).

Tutto ciò premesso, in relazione alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 62/2016 di codesto INPGI, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 509/1994, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (rif.: nota MEF n. 13804 del 24.1.2017):

1. si approvano le modifiche al *“Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO”*, ad eccezione di quelle relative ai seguenti articoli, che pertanto vengono rigettati:
 - Art. 4 - Pensione di vecchiaia e di anzianità, **commi 5 e 9;**
 - Art. 7 - Computo della pensione annua, **comma 3, periodi successivi ai primi due;**
 - Art. 15 - Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo, **comma 11;**
 - Art. 16 - Contributi figurativi e posizioni assicurative, **commi 3 e 4.**
 - Art. 20 - Riscatto del corso legale di laurea, **comma 2;**
 - Art. 21- Riconoscimento dei periodi di praticantato giornalistico, **comma 3;**
 - Art. 22 - Maturazione del diritto e durata del trattamento di disoccupazione ordinario, **comma 5 parzialmente abrogato e commi 6 e 7 totalmente abrogati, del testo vigente.**

In relazione alle osservazioni formulate d'intesa con il MEF su taluni degli articoli sopra elencati, nonché alla richiesta di chiarimenti e/o elementi integrativi contenuta nelle premesse del presente provvedimento, si rimane in attesa delle determinazioni che codesto Istituto vorrà assumere al riguardo.

2. si approva l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'aliquota contributiva addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile a carico dei datori di lavoro;
3. si prende atto della previsione di un monitoraggio, a cadenza almeno biennale, degli effetti della riforma sull'andamento della gestione previdenziale per valutare l'efficacia e l'effettivo impatto delle misure di riforma adottate ai fini del riequilibrio economico finanziario della predetta Gestione.

Della presente approvazione, con indicazione espressa delle misure non assentite dai Ministeri vigilanti, verrà data pubblicazione per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e notizia sul sito istituzionale di questo Ministero (www.lavoro.gov.it), all'interno della pagina web dedicata, allocata in *“Homepage>Area Previdenza>Vigilanza>Vigilanza sugli enti di previdenza privata>Approvazione delibere”*.

Si coglie l'occasione per ribadire l'invito di cui alla nota del 2.2.2016, con la quale è stata parzialmente approvata la delibera n. 24/2015, laddove si è chiesto all'Istituto di portare a conclusione, in tempi

brevi, il processo di riforma avviato, considerando anche la necessità di adottare misure anche più restrittive rispetto al sistema generale, dato che responsabilmente va perseguito l'obiettivo di ricondurre definitivamente la gestione in equilibrio. Come già rilevato a suo tempo, i risultati di esercizio sono stati, negli ultimi anni, non del tutto negativi solo per effetto di operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà, esaurite le quali, però, l'andamento negativo dei saldi previdenziali difficilmente potrà essere compensato, determinando il definitivo sbilanciamento dell'Istituto.

Vale la pena di richiamare, da ultimo, come, il divieto di "*finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario*" per gli enti previdenziali privatizzati, è stato posto dal d.lgs. n.509/1994, non solo come condizione operante all'atto della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato (art. 1, comma 1) ma, come vincolo ordinamentale perdurante (art. 1, comma 3) e, dunque, quale preciso obiettivo di corretta, autonoma ed efficace gestione che non può riversare oneri a carico di altri soggetti, né può invocare l'intervento riequilibratore dello Stato.

Sarà, dunque, cura e responsabilità di codesto Istituto adottare con l'urgenza necessaria ulteriori, severe e rigorose misure per consentire la stabilità delle gestioni a garanzia di quanto dovuto alle platee assicurate, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie all'esito del previsto monitoraggio. Vanno altresì valutati possibili interventi di modifica all'attuale *governance* finalizzati al contenimento dei costi degli organi statutari, nonché dell'apparato amministrativo dell'Istituto che è chiamato ad operare secondo il principio di sana e prudente gestione per qualsivoglia scelta futura.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Concetta Ferrari

FERRARI CONCETTA

Date 20.02.2017 17:10:40



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO IV

Roma,

24 GEN. 2017

Prot. N. 13804
Rif. Prot. Entrata N. 80469
Risposta a nota del: 17 ottobre 2016 n. 13305

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche
Previdenziali ed Assicurative
Divisione IV
Via Flavia, 6
00187 ROMA

OGGETTO: INPGI - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 28 settembre
2016 - riforma del *Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell'AGO*

Si fa riferimento alla nota indicata al margine, con la quale codesto Ministero chiede il parere di competenza, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509, sulla delibera in oggetto, inviata dall'Istituto con la nota n. 263 del 4 ottobre 2016.

Con la delibera n. 62, l'Istituto dispone nuove modifiche del *Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell'AGO*, avendo ravvisato la necessità di garantire l'equilibrio tecnico - finanziario della gestione e preso atto delle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti riguardo la precedente analoga delibera n. 24 del 2015, contenute nella nota di codesto Dicastero n. 1379, indirizzata all'Inpgi il 2 febbraio 2016.

Insieme con la delibera, alla nota di trasmissione sono allegati: 1) il nuovo testo del *Regolamento*; 2) il Bilancio tecnico al 31 dicembre 2015, redatto il 27 settembre 2016; 3) il confronto fra il testo vigente ed il testo riformato del *Regolamento*; 4) la delibera con la quale la Federazione Nazionale della Stampa esprime parere favorevole sul provvedimento Inpgi; 5) la nota del Presidente della Federazione Italiana degli Editori di Giornale sul progetto di riforma dell'Istituto; 6) le ulteriori analisi in merito al Bilancio tecnico al 31 dicembre 2015, per valutare l'impatto delle singole leve della riforma, redatte il 4 ottobre

2016. Nella nota di trasmissione, infine, si precisa che è in fase di predisposizione il file di dati utile alla verifica del documento tecnico redatto dall'attuario incaricato dall'Inpgi; i dati annunciati sono stati inviati dall'Istituto con la nota n. 239 del 21 dicembre 2016.

Con la delibera, l'Inpgi: a) adotta il nuovo *Regolamento*; b) istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2017, una contribuzione addizionale dell'1,4 per cento della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, per le assunzioni a tempo determinato *<instaurate per causali diverse da quelle afferenti la sostituzione di personale temporaneamente assente>*; c) prevede, infine, il monitoraggio dell'andamento della gestione sostitutiva, con cadenza almeno biennale.

Per quanto riguarda il nuovo testo del *Regolamento*, sulle modifiche deliberate si precisa quanto segue.

Al nuovo art. 2 viene rivisto l'elenco della documentazione utile a perfezionare l'iscrizione all'Istituto. Non si hanno osservazioni da formulare a riguardo.

Al nuovo art. 4, comma 1, sono modificati i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia: acquisiti *<20 anni di contribuzione>* (il testo vigente fa riferimento a 240 contributi mensili), a decorrere dal 2017 si accede al pensionamento con 66 anni di età per gli uomini e 64 per le donne. A partire dal 2018, l'età della pensione di vecchiaia degli uomini si stabilizza a 66 anni e 7 mesi; parallelamente per le donne nel 2018 il requisito diventa di 65 anni e sette mesi e dal 2019 si uniforma a quanto stabilito per gli uomini. Le nuove disposizioni, meno restrittive per le iscritte rispetto a quanto previsto per i colleghi, compensano in parte l'eliminazione delle agevolazioni previste al vigente comma 1 in favore delle donne. A riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, poiché a partire dal 2019 il nuovo regime rispetta le condizioni previste dalla direttiva 2006/54/CE relativa alla parità di genere nei regimi professionali di sicurezza sociale.

Al nuovo art. 4, comma 3, sono ridefiniti i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità: al compimento dei 62 anni di età accedono al pensionamento, senza penalizzazioni, gli iscritti con 38 anni di contribuzione al 2017, 39 anni nel 2018 e 40 anni a partire dal 2019. Il nuovo testo prevede anche il pensionamento ad età inferiori a 62 anni, secondo le disposizioni dell'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A riguardo, si rileva che, pur in presenza

di un requisito anagrafico, il requisito contributivo stabilito in aumento per gli anni 2017, 2018 e 2019 risulta comunque inferiore a quanto è previsto per il sistema generale, peraltro adeguato agli incrementi della speranza di vita, e si ritiene opportuno che l'Inpgi valuti ulteriori incrementi. Si segnala, infine, la necessità di correggere il riferimento a un sistema di riduzioni percentuali non più vigente nel sistema obbligatorio e che pertanto va disciplinato in modo esplicito.

Il nuovo art. 4, comma 4, prevede che a partire dal 2019 i requisiti di età relativi all'accesso alla pensione di vecchiaia e i requisiti di età e di contribuzione relativi alla pensione di anzianità siano adeguati alle aspettative di vita, come dispone anche il citato decreto n. 201 del 2011.

Al nuovo art. 4, comma 5, è previsto, invece, che con apposita delibera il Consiglio di amministrazione dell'Inpgi *<potrà>* disporre *<l'applicazione di ulteriori adeguamenti dei requisiti di età e contributivi successivi all'anno 2019, in applicazione dell'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito ...>*. A riguardo, si rileva che dal tenore dei commi 4 e 5 sembrerebbe che l'unico adeguamento agli incrementi alla speranza di vita sia quello previsto dal 2019, mentre i successivi risulterebbero subordinati alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Inpgi. Su tale aspetto, si esprime parere contrario, in quanto gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, previsti dalla normativa generale, devono essere comunque applicati, mentre le delibere del Consiglio possono prevedere incrementi ulteriori.

Con la delibera, l'Istituto abroga il vigente comma 6 dell'art. 4 del Regolamento. Il comma vigente dispone che, *<ai fini del conseguimento del diritto a pensione di anzianità>*, siano *<considerati utili ... i periodi di iscrizione e di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti>*. In proposito, l'art. 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 prevede: *<All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. ... Nei casi previsti dai precedenti commi la pensione è ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati>*. Nella norma primaria, quindi, si considera il generico diritto a pensione e non si distingue tra vecchiaia e anzianità. A riguardo, si



rinvia alle valutazioni di codesto Dicastero sull'applicazione dell'art. 3 della legge n. 1122 del 1955 nel caso di pensionamento di anzianità.

Il nuovo art. 4, comma 8, prevede che le disposizioni vigenti prima della data di approvazione delle modifiche deliberate siano applicate per il pensionamento di quanti soddisfino i corrispondenti requisiti entro la stessa data, anche se decideranno per la quiescenza in data successiva all'entrata in vigore delle nuove norme. A riguardo, si prende atto delle modifiche; va comunque specificato che quanto previsto dal presente comma si riferisce all'accesso al pensionamento e non al sistema di calcolo, per il quale va applicato il principio del *pro-rata* (il sistema di calcolo modificato si applica per le anzianità contributive successive all'entrata in vigore delle nuove disposizioni).

Nella tabella A allegata al *Regolamento*, relativa al nuovo art. 4, comma 9, sono definite le deroghe ai requisiti previsti dal provvedimento. Si tratta di due categorie: gli iscritti ammessi alla contribuzione volontaria dopo la cessazione del rapporto di lavoro; gli iscritti dipendenti di aziende in crisi collocati in mobilità, collocati in CIGS, in contratto di solidarietà o disoccupati. Per beneficiare della deroga, gli interessati devono aver acquisito l'autorizzazione alla contribuzione volontaria prima del 30 giugno 2016 o rientrare in un accordo sindacale sottoscritto prima della stessa data; inoltre il diritto alla pensione deve essere acquisito al permanere della medesima situazione non occupazionale e con decorrenza entro 12 mesi dalla data di approvazione del nuovo *Regolamento*. A riguardo, si ritiene necessario che l'Istituto fornisca una stima circostanziata della platea degli interessati alle deroghe per accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità, evidenziando gli effetti della disposizione sui flussi delle entrate e delle uscite della gestione.

Relativamente all'indennità *una tantum* prevista all'art. 5, la delibera armonizza il testo vigente con le nuove disposizioni dell'art. 4. A riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

All'art. 6, comma 1 let. d), viene rideterminato il calcolo della retribuzione pensionabile con riferimento alle anzianità successive al 1° gennaio 2007. In particolare, per i periodi contributivi relativi agli anni 2007 – 2015, diversamente dalle disposizioni vigenti, il nuovo testo prevede che nel rivalutare le retribuzioni non si tenga conto dell'aumento di 1 punto percentuale per ogni anno. La disposizione, che certamente

favorisce la diminuzione della spesa pensionistica, presenta criticità con riferimento al principio del *pro rata*, poiché introduce norme meno favorevoli con decorrenza retrodata. In proposito, si ritiene necessario invitare l'Istituto ad una ulteriore riflessione sulle possibili conseguenze della modifica regolamentare in termini di contenzioso amministrativo.

Il nuovo art. 7, comma 1, stabilisce che nei calcoli della rendita per le frazioni di anno si faccia riferimento alle settimane e non ai mesi interi. Allo stesso comma, viene anche introdotta la data di approvazione del *Regolamento* vigente. Non si hanno osservazioni da formulare relativamente al riferimento temporale modificato da mesi interi a settimane. Invece, riguardo l'esplicitazione della data di approvazione del *Regolamento* in vigore, si ritiene necessario che nel nuovo testo, per la decorrenza della disposizione vigente, sia chiaramente indicata la data del 21 luglio 1998, corrispondente all'approvazione del *Regolamento* di cui alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 70498 del 21 luglio 1998.

Con il nuovo comma 3 dell'art. 7, l'Inpgi introduce il metodo di calcolo contributivo per le anzianità con decorrenza 2017, considerando una aliquota di computo pari al 33 per cento della retribuzione imponibile e le regole vigenti per il sistema generale. La norma prevede anche che la quota contributiva non superi la rendita calcolata per le medesime anzianità con il metodo retributivo, specificamente definito con coefficienti di rendimento per scaglioni di retribuzione pensionabile stabiliti in misura inferiore ai coefficienti adottati nel calcolo della quota retributiva per le anzianità precedenti il 2017. A riguardo, si ritiene necessario esplicitare nel testo che la prestazione retributiva utilizzata per il confronto con la corrispondente prestazione contributiva è anche uguale alla rendita che verrà erogata all'iscritto, se minore della rendita calcolata con il metodo contributivo.

La delibera dispone l'abrogazione del vigente comma 5 dell'art. 7, relativo agli abbattimenti da applicare alle pensioni di anzianità. A riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, a condizione che il comma 3 dell'articolo 4 venga corretto come sopra rappresentato.

Relativamente ai commi 6, 8 e 9 del medesimo art. 7, la delibera armonizza il testo vigente con le nuove disposizioni dell'art. 4. A riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.



La delibera introduce i due commi 13 e 14 dell'art. 7. Il comma 13 istituisce per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 2016 il massimale contributivo vigente per il sistema generale. Il comma 14 introduce una deroga all'applicazione dello stesso massimale qualora il giornalista, iscritto dopo il 31 dicembre 2016, ottenga l'accredito di contribuzione per periodi precedenti al 1° gennaio 2017; in particolare il comma prevede che la deroga decorra dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accredito. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Con il provvedimento viene precisata la condizione c) dell'art. 8, comma 1, per l'accesso alla pensione di invalidità. In particolare è definita la cessazione dell'attività professionale di *<carattere subordinato>*. A riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

La delibera introduce il comma 8 dello stesso art. 8 che, per i pensionati di invalidità, al momento della liquidazione di un altro trattamento pensionistico obbligatorio, prevede l'assorbimento dell'integrazione contributiva precedentemente concessa, assicurando comunque che l'iscritto riceva una rendita complessiva non inferiore alla rendita in godimento. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alle pensioni ai superstiti, all'art. 10, comma 4, vengono introdotti nel testo il numero e la data della delibera del 1998, con la quale l'Istituto ha stabilito gli scaglioni della pensione diretta e le corrispondenti percentuali di prestazione da considerare per il coniuge unico superstite. Non si hanno osservazioni da formulare a riguardo, si rileva però che l'intestazione dell'art. 10 *<Liquidazione della pensione ai superstiti e pensione indiretta>* andrebbe rivista considerando che le pensioni ai superstiti sono di reversibilità ed indirette.

Al successivo comma 5 dello stesso art. 10, la delibera abroga le riduzioni della rendita in vigore per i coniugi superstiti unici e titolari anche di redditi propri assoggettati ad irpef e rinvia *<ai parametri di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335>*. In proposito, si rileva che la disposizione primaria citata prevede che *<la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime>*; se ne ricava che da lungo tempo gli iscritti all'Istituto sono soggetti alle disposizioni vigenti sulle rendite ai superstiti nel sistema

6

generale. Si ritiene, quindi, necessario che l'Istituto verifichi l'applicazione della norma primaria ai propri iscritti.

All'art. 10, comma 6, il provvedimento integra il testo con i riferimenti dell'approvazione del *Regolamento* in vigore (n° e data della delibera insieme con il parere ministeriale). A riguardo, si ritiene necessario tener conto di quanto rilevato per il comma 1 dell'art. 7. Non si hanno osservazioni da formulare sulle modifiche formali introdotte all'art. 13 ed al comma 4 dell'art. 14.

Con riferimento alle norme sul cumulo, nelle note di presentazione del provvedimento, l'Inpgi precisa di aver disposto <l'adeguamento della norma sul cumulo ai nuovi requisiti pensionistici>. Il nuovo comma 11 dell'art. 15 prevede che le norme vigenti, se più favorevoli, siano applicate alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017; il nuovo testo, però, non esplicita il riferimento alle norme del sistema generale per le prestazioni con decorrenza successiva al 2016. A riguardo, si ritiene opportuno invitare l'Istituto a rivedere il testo della disposizione.

Al comma 3 dell'art. 16, il testo del nuovo *Regolamento* prevede che aumenti il limite della media retributiva da prendere a base per l'accredito della contribuzione figurativa da riconoscere agli iscritti nelle situazioni definite al comma 1 dello stesso art. 16; in particolare il limite sale da 1 <ad 1,5 volte la retribuzione prevista dal Contratto Nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore capo>, escludendo però contemporaneamente <l'aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali>. In proposito, poiché la disposizione sembrerebbe determinare un aumento degli oneri pensionistici corrispondente ad una maggiore contribuzione figurativa, si ritiene necessario che l'Inpgi chiarisca la finalità della modifica, in quanto la stessa non risulterebbe coerente con le finalità del complessivo provvedimento in esame.

Al successivo comma 4 dell'art. 16, l'Inpgi recepisce le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge del 12 settembre 1986, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. In proposito, nella nota di presentazione del provvedimento si legge che <tali disposizioni prevedono un minimo retributivo settimanale per l'accredito della anzianità contributiva (40% del trattamento minimo INPS - equivalente a circa 800 Euro mensili). In caso di retribuzione inferiore a tale limite l'anzianità contributiva verrà riparametrata alla retribuzione per evitare la

costituzione di posizioni assicurative fittizie>. Premesso che all'importo di 800 euro mensili si perviene considerando come importo settimanale la percentuale del 40% del trattamento minimo INPS, e su tale punto risulterebbe necessaria una conferma da parte dell'Ente, a riguardo, si segnala che il testo della norma primaria citata fa riferimento al *<limite minimo di retribuzione giornaliera>* che *<non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno>*. Sono, quindi, necessari maggiori dettagli e, contemporaneamente, andrebbe meglio definita l'anzianità contributiva *<riparametrata per evitare la costituzione di posizioni assicurative fittizie>*, evidenziando le corrispondenti norme regolamentari.

Non si hanno osservazioni da formulare sulle modifiche introdotte all'art. 17, comma 2, che riportano in settimane i riferimenti temporali vigenti, stabiliti in mesi.

Il nuovo comma 10 dell'art. 17 istituisce la contribuzione volontaria, con riferimento alle fattispecie definite dagli artt. 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ed istituisce l'integrazione dei contributi nei casi di contribuzione figurativa previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il testo della disposizione introduce la contribuzione volontaria *<in alternativa alla facoltà di riscatto>*; in proposito si ritiene necessario che sia citato l'articolo del *Regolamento* al quale si fa riferimento per la facoltà di riscatto.

Non si hanno osservazioni da formulare sulla cadenza mensile del versamento volontario, prevista al nuovo comma 11 dell'art. 17.

Al fine di consentire il riscatto dei periodi di praticantato anche per i giornalisti che abbiano svolto la pratica professionale presso le scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine dei giornalisti, la delibera modifica il comma 2 dell'art. 20. Per l'onere del riscatto, la nuova disposizione rinvia all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. A riguardo, si rileva che il calcolo della riserva matematica considerato nel citato art. 13 è relativo a prestazioni di tipo retributivo; è quindi necessario che la disposizione venga opportunamente integrata per tener conto del riscatto di periodi successivi al 1° gennaio 2017, relativi al regime contributivo.

8

Con la delibera vengono modificati sia l'intestazione sia il contenuto dell'art. 21, per limitare il riscatto ai soli periodi di praticantato riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti e non più ai periodi lavorativi svolti prima dell'iscrizione all'Albo professionale. Conseguentemente, sono abrogati i commi 4 e 6; è opportunamente integrato il comma 1 ed è modificato il comma 3. Con riferimento al comma 3, si rileva di nuovo il riferimento alla riserva matematica proprio delle prestazioni retributive; è quindi necessario che la disposizione venga integrata per tener conto del riscatto di periodi successivi al 1° gennaio 2017, relativi al regime contributivo. Inoltre, si ritiene opportuno che l'Inpgi valuti di richiedere l'intera riserva matematica relativa alla quota retributiva delle prestazioni e non soltanto il 50 per cento del dovuto previsto dallo stesso comma 3.

Per il trattamento di disoccupazione, la delibera modifica l'art. 22. In particolare, è eliminato il vigente comma 4, relativo al riconoscimento di un sussidio straordinario di disoccupazione alla cessazione della corresponsione dell'indennità, anche se la disposizione è reintrodotta al nuovo art. 23, e sono abrogati anche il comma 6, relativo agli assicurati iscritti al 31 dicembre 2005, ed il comma 7 relativo alle indennità aggiuntive previste dalla legge e dal contratto nazionale di categoria. Con riferimento alla cancellazione dei commi 6 e 7, si ritiene opportuno che l'Istituto fornisca ulteriori elementi di valutazione.

Il provvedimento dispone anche l'abrogazione del vigente art. 23, relativo al *<trattamento in casi di disoccupazione di dipendenti da azienda il cui stato di crisi sia stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, fallite o in liquidazione>*. Invece, il nuovo art. 23 definisce sia le condizioni per la maturazione del diritto sia la durata del sussidio straordinario di disoccupazione, che *<non dà diritto all'accredito di contributi figurativi>*. A riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Il nuovo art. 24, comma 1, definisce la misura dell'indennità di disoccupazione: a decorrere dal 181° giorno di erogazione dell'indennità, la somma è ridotta del 5 per cento ogni 30 giorni. A riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

A seguito della modifica del comma 1, è eliminato il vigente comma 4 dello stesso art. 24, che definisce il limite minimo dell'indennità di disoccupazione pari alla analoga indennità prevista dall'Inps. A riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

9

Con la delibera viene anche modificato l'art. 28, relativo all'erogazione di una prestazione non contributiva. In particolare, il comma 2 è adeguato alle nuove norme sui requisiti per l'accesso alla quiescenza; viene inoltre definito pari all'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6 della legge n. 335 del 1995, il limite massimo dei redditi imponibili ai fini irpef dell'iscritto per il riconoscimento della prestazione. Allo stesso limite vengono adeguati i successivi commi 4 e 6. A riguardo, si ritiene necessario segnalare all'Istituto che, con riferimento alle anzianità successive al 2016, occorre stabilire le regole da considerare per la misura della prestazione non contributiva definita all'art. 28, avendo istituito a decorrere dal 1° gennaio 2017 il regime contributivo.

Non si hanno osservazioni da formulare sulle modifiche dell'art. 29.

Sull'abrogazione dell'art. 36, che prevede la disciplina transitoria relativa alle pensioni di vecchiaia anticipate liquidate entro il 30 giugno 2007, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda il nuovo *Regolamento*, è infine necessario considerare che alcuni dei riferimenti di data presenti andranno adeguati alla data di approvazione del provvedimento.

Relativamente all'introduzione dell'addizionale contributiva dell'1,4 per cento, l'Inpgi fa riferimento all'art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che istituisce per il sistema generale l'addizionale contributiva di pari misura *<a fini previdenziali>*. Nella delibera la maggiore contribuzione non è esplicitamente finalizzata a finanziare le indennità di disoccupazione; nella nota di presentazione del provvedimento e nei documenti tecnici, si evidenzia, invece, che si tratta dell'istituzione di un contributo aggiuntivo di disoccupazione. In proposito, si ritiene necessario che la finalità dell'addizionale sia resa esplicita anche nel testo del provvedimento e sia opportunamente rivista anche la decorrenza del nuovo istituto.

Con riferimento al Bilancio tecnico al 31 dicembre 2015 ed agli approfondimenti specifici sull'impatto delle singole leve della riforma, si rileva prima di tutto che tra le nuove norme considerate per le elaborazioni è compresa anche l'istituzione di un contributo straordinario di solidarietà sui trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto. Tale disposizione è adottata dal Consiglio di Amministrazione il 28 settembre 2016, con la

delibera n. 63 e non è compresa tra le disposizioni del provvedimento in oggetto. Con riferimento all'analogia contribuzione prevista nella delibera n. 24 del 2015, nella citata nota n. 1379 del 2 febbraio 2016, si ricorda che codesto Dicastero ha evidenziato criticità sotto il profilo di legittimità. Si rileva, inoltre, che nel documento tecnico sono elencate tutte le modifiche regolamentari della delibera in oggetto, con esclusione dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 4 del vigente *Regolamento*.

Con riferimento alla collettività degli iscritti considerata nella simulazione al 31 dicembre 2015, nel documento si precisa di aver considerato gli iscritti dell'Istituto alla stessa data del 2015. Per le ipotesi demografiche ed economiche sono stati considerati i valori messi a disposizione dai Ministeri vigilanti per lo schema di ipotesi *standard*. Sostanzialmente, il documento aggiorna al 2015 il bilancio tecnico al 31 dicembre 2014, presentato in occasione della verifica triennale sulla stabilità delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, prevista dalla legge. Non risultano, però, aggiornati al 2015 i dati relativi alla composizione delle uscite, presentati al fine di evidenziare il peso crescente della spesa destinata agli ammortizzatori sociali.

Per effetto di tutte le modifiche presentate nel documento, quindi anche dell'istituzione del contributo di solidarietà della delibera n. 63, risulta che l'Istituto riesce ad evitare l'azzeramento del patrimonio, evidenziato nel precedente bilancio analitico al 31 dicembre 2014: il saldo previdenziale presenta il segno negativo a partire dal 2016 fino al 2042; il saldo totale, invece, presenta il segno negativo fino al 2020 e dal 2026 al 2037; parallelamente il patrimonio decresce fino al 2032 per poi registrare un aumento progressivo durante tutto il periodo successivo considerato nella simulazione.

Dagli approfondimenti sull'impatto delle singole leve della riforma, risulta che il patrimonio si azzeri se dal provvedimento in oggetto si esclude l'introduzione dei nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (art. 4, comma 1) oppure si esclude l'adozione del metodo di calcolo contributivo con decorrenza 2017 (art. 7, comma 3). Il documento evidenzia che analogo effetto sul patrimonio ha la reintroduzione della rivalutazione aggiuntiva dell'I per cento delle retribuzioni utili al calcolo della retribuzione pensionabile.

Per quanto di competenza, si ritiene che gli interventi previsti nella delibera n. 62, per i quali non sono stati evidenziati rilievi, possano essere adottati al fine di favorire le

11

condizioni utili ad invertire la dinamica in atto di azzeramento del patrimonio. Si ritiene, comunque, che gli altri interventi deliberati debbano essere rivisti rafforzandone l'effetto sul contenimento della spesa. A tale fine, si considera utile il monitoraggio disposto dal provvedimento con cadenza almeno biennale. Infine, con riferimento alla documentazione tecnica presentata a corredo della delibera, si precisa che la stessa è in corso di verifica sulla base dei dati di dettaglio inviati successivamente dall'Istituto con la nota n. 239 del 21 dicembre 2016.

Per quanto sopra esposto, il provvedimento può essere parzialmente approvato in particolare con riferimento ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, all'istituzione del metodo di calcolo contributivo ed alla ridefinizione dell'indennità straordinaria di disoccupazione, insieme a tutte le altre conseguenti utili modifiche formali. Si considera necessario approvare anche l'istituzione dell'addizionale contributiva dell'1,4 per cento. Relativamente alle altre proposte di modifica, si ritiene che l'Inpgi debba tener conto delle osservazioni formulate e debba fornire i chiarimenti richiesti, verificando le condizioni per realizzare ulteriori aumenti delle entrate e riduzioni delle spese.

Il Ragioniere Generale dello Stato





MINISTERO DEL LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

M Sig. Franco Abruzzo
francesco.abruzzo@pec.giornalistilombardia.it

CdG: MA004.A013.11449
Classificazione: PG-E-16
Allegati:

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Si fa riferimento alle due pec del 17.3.2017 concernenti l'oggetto, con le quali, ad integrazione della precedente istanza del 22.2.2017, è stato precisato che l'accesso è diretto "ad ottenere, per finalità di Giustizia, le note ministeriali relative alle delibere n. 62 e n. 63 adottate dal Cda dell'Inpgi in data 28.9.2016" ed è stata prodotta copia del documento di identità.

Ciò premesso, si comunica l'accoglimento dell'istanza di accesso, perfezionata in data 17.3.2017.

Il relativo fascicolo è disponibile presso la sede della scrivente Direzione generale, ubicata al quarto piano dello stabile di via Flavia, 6, in Roma.

Il richiedente - o altra persona incaricata, munita di apposita delega - potrà prenderne visione ovvero estrarne copia alla presenza del funzionario responsabile del procedimento, dott.ssa Gabriella Galazzo (stanza n. 7) nei giorni 10 oppure 12 aprile 2017, dalle ore 10 alle ore 12, previo appuntamento da confermare almeno 5 giorni prima delle date sopra indicate, all'indirizzo mail divisionale: DGP PrevidenzaDiv4@lavoro.gov.it.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della l. 241/1990, il solo esame documentale è gratuito, mentre l'estrazione di copie di documenti è soggetta alla produzione di marche da bollo di euro 0,26 per ogni foglio riprodotto; l'estrazione di copie di documenti dichiarate conformi all'originale è, inoltre, soggetta alla produzione di marca da bollo di euro 16,00.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Concetta FERRARI

FERRARI CONCETTA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIVISIONE IV
22.02.2017 17.02.19 CET

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le
Politiche Previdenziali e Assicurative

DIVISIONE IV: Ordinamento del sistema pensionistico
obbligatorio privato; vigilanza generale sugli enti previdenziali di
diritto privato. Alla vigilanza e indirizzo sulle forme
pensionistiche complementari, gestite dalla COVIP
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
Tel 06 4683 2269

PEC: dgp PrevidenzaDiv4@pec.lavoro.gov.it
E-mail: DGP PrevidenzaDiv4@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it